XI LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE

N. 68 del 6 novembre 2018

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

PIROZZI

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 24
(DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI) E MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 2016, N. 11 (SISTEMA INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO)"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX, IV, I, VII e XI ALTRI PARERI RICHIESTI: -

Proposta di legge regionale

concernente:

"Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio)"

D'iniziativa del Consigliere regionale

Sergio Pirozzi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali) rappresentano uno strumento essenziale per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e contribuire ad una vera integrazione sociale delle persone in difficoltà.

L'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, oltre a contribuire all'affermazione dell'identità e della dignità della persona, rappresenta un bene che produce una consistente serie di "esternalità positive" in favore della comunità, quali l'aumento della ricchezza e della coesione sociale, della qualità della vita, e non da ultimo, il risparmio di risorse pubbliche per politiche assistenziali.

L'importanza delle cooperative sociali, quali strumento essenziale delle politiche attive del lavoro, si evince anche dall'analisi dei dati nazionali sul loro operato (fonte ISTAT). Dalle informazioni disponibili è possibile verificare il successo dei percorsi di inserimento lavorativo: infatti circa il 55% delle persone svantaggiate si è riuscito a completare il proprio percorso con l'inserimento lavorativo all'esterno dell'organizzazione.

La recente riforma del Terzo settore con il d.lgs. 117/2017 ne ha confermato il ruolo fondamentale, ribadendo al tempo stesso la necessità di un coinvolgimento delle stesse da parte delle amministrazioni fin dalla fase della programmazione degli interventi e dei servizi di loro competenza.

Lo stesso codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016, allineandosi all'orientamento europeo, ha fatto salva la disciplina delle cooperative sociali legittimando pertanto nel sistema della contrattualistica pubblica le convenzioni con le cooperative sociali e ha previsto espressamente la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione alle cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Stante il sopracitato quadro normativo si rende necessario adeguare e revisionare la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e l'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Nel Lazio secondo l'open data della Regione Lazio alla data del 31/12/2015 risultavano iscritte all'Albo Regionale 541 cooperative sociali, di cui 257 di tipo A che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi, 168 di tipo b) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate, 87 miste che svolgono attività sia di tipo a) che di tipo b) e 28 consorzi sociali iscritti alla sezione C) dell'Albo delle Cooperative, distribuite nel seguente modo nel territorio: 81 nella provincia di Frosinone, 35 nella provincia di Latina, 10 nella provincia di Rieti e 411 nella provincia di Roma di cui 272 nel Comune di Roma.

Tuttavia la nostra normativa regionale, a differenza di altre regioni, non prevede adeguati interventi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale.

A tal fine la presente proposta di legge, che consta di 6 articoli, ribadisce e rafforza il ruolo centrale delle cooperative sociali quali strumento efficace per le politiche attive del lavoro capace di dare risposte ai soggetti svantaggiati.



Le modifiche alla vigente normativa regionale riguardano in particolar modo:

- Individuazione di una soglia nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria non inferiore al 5% e non superiore all'10% del valore complessivo annuo degli affidamenti da riservare in favore delle cooperative sociali di tipo b);
- Individuazione di una percentuale annua non inferiore al 5% e non superiore all'10% del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati;
- Possibilità di valutare il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità;
- Possibilità, da parte degli Enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona, di applicare le misure suddette nell'ambito dei propri ordinamenti;
- L'attività di verifica e monitoraggio circa l'attuazione delle modifiche sopra descritte in capo alla Consulta regionale per la Cooperazione.



(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali")

- 1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/1996 è sostituito dal seguente:
 - "3. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 50/2016, la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs n. 50/2016 riservano, ove possibile, in favore delle cooperative sociali di tipo b) una quota non inferiore al 5% e non superiore all'10% del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione."
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/1996 è inserito il seguente:
 - "3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 50/2016, gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D. Lgs n. 50/2016 possono riservare, ove possibile, in favore delle cooperative sociali di tipo b) una quota non superiore all'10% del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.".
- 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/1996 è inserito il seguente:
 - "3 ter. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 3 e 3 bis il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.".



(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali")

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 24/1996 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

(Clausole sociali di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati)

- 1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.
- 2. Gli enti locali singoli o associati nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici possono riservare, ove possibile, una quota non superiore al 10% del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.
- 3. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati può essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.".



(Attività di monitoraggio e verifica)

 Alla Consulta regionale per la Cooperazione di cui alla l.r. 20/03 è attribuita l'attività di monitoraggio e di verifica sulla corretta applicazione delle quote di riserva di cui ai precedenti articoli.



(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio")

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 11/2016 è soppresso.



(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



(Entrata in vigore)

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

